

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Luigi MAZZILLO	Presidente
Antonio CONTU	Consigliere (relatore)
Maria Elisabetta LOCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di responsabilità instaurati ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, iscritti al n. 19975 e 20916 del registro di Segreteria, nei confronti di Paolo C, nato a Oschiri il 23 maggio 1939, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, presso i quali ha eletto domicilio, in Cagliari, via Garibaldi n. 105 e Pietro Gerolamo O, nato ad XXX il 30 giugno 1957, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tamassia, Cristina Ursoleo e Silvia Curto, presso il quale ultimo difensore ha eletto domicilio, in Cagliari, viale Bonaria n. 80.

Visti gli atti di citazione n. V2003/01055 in data 28 dicembre 2007, iscritto al n. 19975 del registro di Segreteria e n. V2008/00631 iscritto al n. 20916 del registro di Segreteria..

Uditi, nella pubblica udienza del 1° dicembre 2009, il relatore consigliere Antonio Contu, gli avvocati Cristina Ursoleo e Mauro Barberio, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore generale Mauro Murtas.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

## FATTO

Con atto di citazione in data 28 dicembre 2007, il Procuratore regionale presso questa Corte ha chiamato in giudizio Pietro Gerolamo O e Paolo C, rispettivamente responsabile del settore affari del personale e segretario generale del comune di XXX, per sentirli condannare al pagamento in favore dell'erario della somma di euro 269.530,88 oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giustizia, in solido tra loro o nella diversa ripartizione ritenuta di giustizia.

I fatti posti a fondamento della pretesa erariale possono essere così sintetizzati.

Con deliberazione del 18 dicembre 2002, la Giunta del comune di XXX approvava la proposta n. 257 presentata in pari data dal responsabile del settore affari del personale, rag. Pietro Gerolamo O, con la quale era prevista una nuova formulazione dell'art. 75 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune, rubricato "*Riserva per il personale interno – Norma speciale per concorsi interni e selezioni interne*". Il testo di detto articolo, così stabiliva: 1. "*La Giunta comunale, assumendo valide le disposizioni dell'art. 9 del C.C.N.L. 5.10.2001 del comparto Regioni Autonomie Locali, in deroga a tutte le norme di regime vigenti e contenute nel presente regolamento degli uffici e dei servizi e che detta norme anche per il reclutamento del personale dipendente e dirigente, assume come valide ed efficaci le disposizioni dell'art. 91, comma 3<sup>a</sup>, del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., che disciplinano la fattispecie della professionalità acquisita, decidendo con i singoli bandi di concorso, da considerarsi lex specialis, i criteri di espletamento del concorso ed i requisiti per l'accesso alle categorie superiori, dirigenza compresa, perseguendo così l'interesse pubblico generale dell'ente ispirato, nel rispetto della legalità amministrativa, a principi di tempestività ed economicità dell'azione. 2. Analogamente alle disposizioni di cui al comma 1 precedente, per le fattispecie relative alla professionalità acquisibile all'interno dell'ente, la Giunta comunale dispone con proprie deliberazioni e caso per caso, con bandi specifici, lex specialis, l'accesso alle categorie superiori, senza altro adempimento da osservare. Anche per tali bandi di selezione verticale i criteri di espletamento del concorso ed i*

*requisiti per l'accesso alle categorie superiori, dirigenza compresa, perseguono così l'interesse pubblico generale dell'ente ispirato, nel rispetto della legalità amministrativa, a principi di tempestività ed economicità dell'azione. 3. Ogni altra disposizione vigente, negli atti amministrativi e nei regolamenti dell'Ente, in contrasto con le disposizioni del 1° e 2° comma precedenti, essendo palesemente contraddittorie con tali fattispecie giuridiche, è abrogata”.*

Peraltro, dalle emergenze istruttorie, risulta che il testo di tale articolo era pedissequo al contenuto di un parere pro-veritate espresso in data 26 novembre 2002 dal prof. Vincenzo P, indirizzato al rag. O e, relativamente al quale, non è stato dato di rinvenire gli estremi della richiesta. Pertanto, con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2003, la Giunta comunale approvava la proposta deliberativa avanzata dal rag. O, concernente *“l'individuazione dei posti vacanti con profili professionali acquisiti e acquisibili dall'interno”*, la quale prevedeva tre figure dirigenziali con incarico di responsabile dei settori *“vigilanza e custodia”*, *“socio assistenziale e tutela”* e *“affari del personale e CED”*.

Seguiva la deliberazione n. 29 del 5 febbraio 2003 – approvata col parere favorevole di regolarità tecnica del rag. O - con la quale era affidata alla struttura del prof. P *“l'intera gestione dei corsi-concorsi interni (predisposizione del bando, docenza e predisposizione della graduatoria finale)*, dietro corrispettivo della somma di €35.000 oltre ad IVA. A supporto di detti concorsi erano ancora invocate le disposizioni di cui all'art. 91, comma 3<sup>^</sup>, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. La deliberazione era dichiarata immediatamente esecutiva e, tra l'altro, disponeva che il responsabile del settore per gli affari del personale procedesse alla stipula di apposita convenzione con il professionista, la quale ultima seguiva in data 13 febbraio 2003.

Con determinazioni del 27 febbraio e del 4 aprile 2003, adottate rispettivamente dal rag. O e dal dott. C, erano approvati i bandi di corso-concorso interno per l'accesso alla dirigenza nei settori *“socio assistenziale-educativo-culturale e tutela del paesaggio”*, *“vigilanza”* ed in quello *“affari del personale e CED”*, prevedendo, tra i requisiti d'ammissione, il diploma di laurea o,

alternativamente, il diploma di scuola media superiore di 2<sup>a</sup> grado.

Al corso-concorso del settore “affari del personale e CED” perveniva unicamente la domanda del rag. O che, dunque, ammesso a partecipare alle relative lezioni, risultava vincitore. Del pari, al concorso interno per un posto di dirigente del settore vigilanza e custodia, risultava unico interessato e vincitore il geom. Giacomo C .

Infine, al corso-concorso interno per un posto di dirigente del settore socio assistenziale, educativo, culturale e tutela del paesaggio, partecipava e risultava vincitore l’arch. Libero M, unico tra i tre vincitori in possesso del diploma di laurea.

Ad avviso dell’attore, la procedura di che trattasi avrebbe arrecato un pregiudizio all’erario del comune di XXX pari ad €269.530,88, corrispondente alle maggiori retribuzioni conseguite dai dipendenti Pietro Gerolamo O e Giacomo C che – sprovvisti del diploma di laurea – avrebbero conseguito illecitamente la qualifica dirigenziale presso l’ente di appartenenza. Inoltre, dalla ricostruzione della normativa che concerne l’accesso alla dirigenza, emergerebbe che il meccanismo della progressione verticale – e cioè la possibilità di far partecipare il personale degli enti locali a procedure selettive finalizzate al passaggio nella categoria immediatamente superiore – non riguarderebbe la dirigenza, la quale non rientrerebbe nel concetto di “categoria”, essendo i dirigenti provvisti di uno status giuridico ed economico del tutto particolare. L’accesso a tale qualifica apicale, pertanto, sarebbe consentito unicamente in forza e con la procedura di cui all’art. 28 del D.Lg. n. 165/2001 (che ha sostituito l’art. 28 del D. Lg. N. 29/1993), per l’espressa disposizione dell’art. 88 del D.Lg. n. 267/2000, il quale dispone che *“all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del D.Lg. 3 febbraio 1993 n. 29”*.

Con atto depositato in data 21 maggio 2008, si sono costituiti per Paolo C, gli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, i quali così hanno controdedotto in ordine alla pretesa attrice.

E’ stato eccepito, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva del segretario

comunale convenuto, giacchè gli atti amministrativi dei quali la Procura attrice censura la legittimità, compresa la modifica del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, non sarebbero a lui attribuibili ma alla Giunta comunale, nei confronti dei componenti della quale, dunque, è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio.

Ulteriormente, la difesa del C ha dedotto che questa Corte sarebbe astretta dal vincolo del regolamento degli uffici e dei servizi del comune di XXX, giacché esso non è stato annullato dal giudice amministrativo, né potrebbe sindacare la discrezionalità amministrativa del comune.

Nel merito la difesa stessa ha sostenuto che il riferimento operato dalla Procura attrice all'art. 88 del D.Lg. n. 267/2000 sia solo parziale: tale norma, infatti, nello stabilire che – ai fini dell'ordinamento degli uffici e dei servizi – trovano applicazione le disposizioni del D.Lg. n. 29/1993, ammetterebbe pur sempre l'operatività di norme specifiche contenute nello stesso testo unico n. 267/2000. In particolare troverebbe applicazione l'art. 91 comma 3<sup>^</sup>, ai sensi del quale *“gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente”*. Inoltre tale norma derogatoria non conterrebbe alcun riferimento alla necessità di un titolo di studio specifico, ritenendo sufficiente il possesso della professionalità acquisita all'interno dell'ente: iter procedurale che, peraltro, sarebbe previsto anche dal C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001, vigente all'epoca del concorso.

In ogni caso, l'operato del convenuto sarebbe immune da censure, sia perché il giudice contabile non potrebbe sindacare le scelte discrezionali dell'Amministrazione, sia perché il regolamento degli uffici e dei servizi del comune di XXX, non risultando annullato dal giudice amministrativo, sarebbe pienamente vigente ed operante, né la Procura ne avrebbe espressamente chiesto la disapplicazione in questa sede.

Inoltre i difensori negano che, anche ammessa la sussistenza del danno, il convenuto sia

incorso in colpa grave, poiché la normativa in applicazione sarebbe stata quantomeno di dubbia interpretazione.

Infine non sarebbe stato indicato correttamente il danno erariale, poiché si sarebbe dovuto tenere conto delle prestazioni rese dai dirigenti convenuti.

In data 21 maggio 2008 si sono costituiti nell'interesse di Pietro Gerolamo O gli avvocati Cristina Ursileo e Silvia Curto, il quali così hanno controdedotto in merito alla domanda attrice.

In via preliminare è stata eccepita l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione per nullità e/o irregolarità dell'invito a dedurre. Infatti, quest'ultimo atto non sarebbe stato notificato nel luogo di residenza del convenuto, sicché ne deriverebbe una lesione del suo diritto di difesa.

In ordine all'attivazione dell'azione di responsabilità è stato, anzitutto, osservato come la controversia in esame sia sorta da un presunto esposto dei consiglieri di minoranza del comune di XXX. Tuttavia questi ultimi ebbero a presentare all'autorità competente denuncia contro ignoti giacché la loro firma sarebbe stata falsificata. Di tale ultima circostanza, peraltro, la Procura attrice non avrebbe tenuto conto.

Nel merito della controversia, i patrocinatori sostengono come il rag. O abbia svolto un ruolo meramente esecutivo nella vicenda di che trattasi, poiché le decisioni di avviare le procedure concorsuali sarebbero state adottate dalla Giunta comunale, mentre un certo contributo causale lo avrebbe arrecato anche il Consiglio comunale che, con delibera n. 10 del 27 marzo 2003, nell'approvare il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2003, ebbe a preventivare un programma finalizzato alla riqualificazione del personale dipendente mediante corsi-concorsi interni. Tali considerazioni dovrebbero indurre, ad avviso della difesa, ad affermare il difetto di legittimazione passiva nei confronti del convenuto ovvero ad ipotizzare quantomeno un'estensione del giudizio nei confronti degli amministratori comunali, dal momento che ricorrerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Quanto al fondamento normativo su cui ha poggiato l'effettuazione di corsi-concorsi interni esso andrebbe individuato nell'art. 91, comma 3<sup>a</sup>, del D.Lg. n. 267/2000, che costituirebbe, per il personale degli enti locali, una norma di legge speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del D.Lg. n. 165/2001, come anche ammesso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Quanto poi al possesso del diploma di laurea, esso non costituirebbe un requisito indefettibile per l'accesso alla dirigenza, come desumibile dal curriculum di numerosi dirigenti pubblici.

La correttezza della procedura amministrativa seguita sarebbe inoltre dimostrata dal parere del prof. P che, in ogni caso, escluderebbe la sussistenza dell'elemento della colpa grave nella procedura seguita.

Per quanto concerne, invece, la sussistenza del danno erariale, ad avviso della difesa dell'O, sarebbe destituita di fondamento la tesi di parte attrice secondo la quale non potrebbe valutarsi l'utilità della prestazione resa dai dirigenti nominati in seguito alla procedura concorsuale, sia perché essi erano provvisti di professionalità specifica, sia perché, nell'arco di tempo preso in considerazione, avrebbero prestato la propria attività dirigenziale. Nell'ipotesi, infatti, in cui gli inquadramenti in parola fossero da considerare illegittimi, troverebbe pur sempre applicazione l'art. 2126 c.c. in materia di retribuità dell'attività lavorativa di fatto, non sussistendo, nel caso de quo, alcuna violazione di fondamentali principi pubblicistici dell'ordinamento giuridico.

Infine, in via subordinata, è stato contestato l'ammontare del danno erariale quantificato dalla Procura attrice (€269.530,88): infatti tale somma, calcolata al lordo, non corrisponderebbe al costo effettivo del personale sopportato dall'ente, perché comprenderebbe anche la quota di contributi a carico del lavoratore.

Con sentenza parziale n. 1723/08 dell'11 luglio 2008, la Sezione ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione nei confronti di Pietro Gerolamo O per la mancata preventiva notifica dell'invito a dedurre nei suoi confronti. Con separata ordinanza n. 133/08 in pari data, premesso che, nella precedente udienza, l'avv. Barberio aveva sostenuto che, nel prospetto in data

11 luglio 2007 inviato dal comune di XXX (atto del processo n. 639) non risulterebbe con chiarezza “l’indennità di posizione apicale” che i due dipendenti avrebbero dovuto comunque percepire (anche laddove non nominati dirigenti) in ragione dell’effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali, ha ordinato al sindaco del comune di XXX, di far conoscere, ovvero di fornire documentate notizie sulle seguenti circostanze:

- 1) 1) se in epoca precedente alla nomina a dirigenti, l’O ed il C abbiano percepito alcuna indennità, comunque denominata, in ragione della loro preposizione alla direzione dei relativi settori e quale ne sia l’importo eventuale;
- 2) 2) se tale eventuale emolumento risulti computato ed in quale colonna, nel prospetto in data 11 luglio 2007, il quale dovrà essere eventualmente aggiornato con l’integrazione dei dati richiesti.

In data 19 dicembre 2008, il sindaco del comune di XXX ha dato riscontro al provvedimento istruttorio, specificando altresì che il convenuto O non ha percepito arretrati per €17.616,23, ancora spettantigli in ragione delle funzioni dirigenziali da lui espletate.

In data 8 giugno 2009 il Procuratore regionale ha rinnovato l’atto di citazione nei confronti di Pietro Gerolamo O, rubricato al n. 20916 del registro di Segreteria, il quale ha contenuto analogo a quello già rubricato al n. 19975.

Con memoria difensiva depositata in data 6 novembre 2009 col ministero dell’avv. Cristina Ursoleo, il convenuto O ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell’azione, atteso che sono decorsi oltre cinque anni tra il giorno in cui è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro dirigenziale (27 maggio 2003) e la notifica dell’atto di citazione (1° luglio 2009). Al riguardo ha fatto riferimento alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 3/QM/2003, secondo la quale, in ipotesi di inquadramenti illegittimi, il termine iniziale della prescrizione decorre dalla data del primo pagamento ritenuto illegittimo. Nel merito ha riproposto le deduzioni difensive formulate avverso il primo atto di citazione.



In via subordinata ha chiesto una congrua riduzione dell'addebito, considerando i vantaggi che il comune di XXX ha conseguito dalla nomina a dirigenti del C e dell'O.

In via ulteriormente subordinata ed istruttoria ha dedotto prova testimoniale in ordine a diversi fatti, tra i quali principalmente quelli relativi all'attività dirigenziale da lui stesso svolta.

Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Barberio, nel confermare le deduzioni scritte, ha dedotto che nessuna responsabilità andrebbe ascritta al Segretario generale C, giacché egli si sarebbe attenuto alle disposizioni del nuovo regolamento dei servizi e degli Uffici del comune, al quale peraltro, non avrebbe concorso. In ordine, invece, alla legittimità della procedura seguita per la nomina dei dirigenti, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 8344/2002), secondo la quale l'art. 91 del T.U. n. 267/2000 sarebbe applicabile anche ai concorsi dirigenziali.

L'avv. Ursileo successivamente intervenuto, nel ribadire che l'iniziativa che ha portato alla procedura concorsuale di che trattasi sarebbe partita dal sindaco competente, ha asserito che l'eventuale quantificazione del danno andrebbe condotta raggugliando gli emolumenti percepiti dal C e dall'O in qualità di dirigenti di ruolo con quella precedentemente corrisposta loro quali dirigenti a tempo determinato: comparazione, questa, che induce a ritenere che nessun documento erariale sia stato comunque arrecato.

Il Pubblico ministero, a sua volta, nel confermare l'atto scritto, ha sostenuto che l'incarico a tempo determinato conferito al C ed all'O prima della loro nomina in ruolo, fu effettuata ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L., il quale presuppone un incarico conferito a soggetti estranei all'amministrazione; per la quale ragione, essendo costoro oramai fuori dai ranghi del comune, non avrebbero potuto partecipare al concorso interno.

L'avv. Barberio, in sede di replica, ha invece sostenuto che il comune di XXX abbia fatto applicazione dell'art. 109 dello stesso Testo unico, il quale prevede il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali a funzionari dell'Amministrazione di appartenenza.

Considerato in

## DIRITTO

1. Preliminarmente i due giudizi iscritti ai nn. 19975 e 20916 del registro di Segreteria vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione: ed infatti, con l'atto afferente al giudizio n. 20916 è stato reiterato il contenuto dell'originario atto di citazione avverso l'O, già dichiarato inammissibile per difetto di notifica dell'invito a dedurre, sicché il giudizio n. 19975 è proseguito nei confronti del solo convenuto C. Tuttavia l'identità dei fatti dedotti in causa che, sin da principio, avevano indotto il Procuratore regionale ad individuare un unico titolo di responsabilità nei confronti dei due convenuti, rende ora opportuna una trattazione unitaria. La quale ultima consente di riguardare l'intero danno nei confronti dei due soggetti vocati in giudizio, essendo priva di pregio l'eccezione di parte attrice secondo la quale, nel nuovo atto di citazione formulato nei confronti del solo O, è stata chiesta una sua condanna per l'intero danno, giacché, oltre tutto, è precisato che la stessa è comunque sollecitata, in alternativa, *“per quella diversa somma che risulterà in corso di causa”*.

2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di entrambi i convenuti nel rilievo che a loro non sarebbero attribuibili gli atti deliberativi del consiglio comunale di XXX che hanno portato alla modifica del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, nonché all'immissione nel ruolo dirigenziale dei due funzionari vincitori del concorso interno per dirigente.

Il concetto di *“legitimatio ad causam”*, attiva e passiva, infatti, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la formulazione di fatti e ragioni in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto sottostante (Cass., Sez. I, n. 355/2008).

Calando tale regola alla posizione dei convenuti, appare subito evidente come l'addebito a loro mosso dalla Procura attrice non sia stato quello di avere assunto gli atti deliberativi che hanno condotto alla nomina a dirigente di Giacomo C e dell'O medesimo, ma il concorso da loro dato

all'operazione in questione mediante l'espletamento e/o l'asseveramento dei relativi atti istruttori e l'espressione dei pareri di legittimità: addebito che appare astrattamente pertinente alla loro posizione, e che deve essere vagliato nel merito.

Siffatte considerazioni valgono altresì ad escludere che, nella vicenda all'esame, si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario coi componenti della giunta comunale non chiamati in giudizio; ciò anche tenuto conto del fatto che, in linea generale, l'esame del giudice contabile non concerne ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti passivi dell'azione di responsabilità, considerata la natura personale e parziaria dell'obbligazione risarcitoria, così come prevista dall'art. 1 della L. n. 20/1994.

**3.** Irrilevante è, inoltre, la circostanza dedotta in via preliminare dalla difesa dell'O secondo la quale la Procura ha attivato il giudizio di responsabilità sulla base di una denuncia presentata da alcuni consiglieri di minoranza i quali, successivamente, ebbero a presentare un esposto contro ignoti giacché la loro firma sarebbe stata falsificata. Mentre, da un lato, va rammentato che il presente giudizio non è attivato da un'istanza di parte privata ma dal Pubblico ministero presso la Corte dei conti, d'altro lato, a prescindere dalla paternità di detta denuncia, va osservato che la Procura attrice ha preso le mosse da una notizia di danno precisa e circostanziata (così come anche richiesta dalla novella introdotta con il D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito nella L.n. 141/2009); sicché non è nemmeno ipotizzabile la sospensione del presente procedimento in forza di una possibile pregiudizialità penale relativa ad un giudizio per falso.

**4.** Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dal convenuto O, nella considerazione che l'atto di citazione da cui è promanato il presente giudizio (n. 20916) è stato notificato il 1° luglio 2009, cioè oltre il termine di cinque anni dal momento in cui è stata conseguita la nomina dirigenziale del C e dello stesso O, ovvero dal primo momento in cui è stata percepita la prima retribuzione a tale titolo (27 maggio 2003). La difesa, infatti, argomenta che la prescrizione non possa dirsi interrotta dalla notifica del primo atto di citazione del 28 dicembre

2007, poiché esso è stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 1723/2008.

Ritiene, tuttavia, la Sezione che la tesi difensiva non possa essere condivisa e che, invece, l'effetto interruttivo della prescrizione debba essere ricondotto all'originario atto di citazione del 28 dicembre 2008.

Al riguardo va considerato che la ratio dell'inammissibilità del primo atto citazione è stata rinvenuta nella lesione del diritto alla difesa determinatosi per effetto della mancata notificazione dell'invito a dedurre; la quale lesione non ha consentito al soggetto destinatario dell'invito stesso di dispiegare nella fase pre-processuale le proprie argomentazioni difensive. Trattasi, dunque, di un effetto tipicamente processuale, il quale non ha impedito che l'azione potesse essere riproposta con la piena osservanza dell'art. 5, comma 1°, della L. 14 gennaio 1994, n. 19.

Ben diverso è, invece, l'effetto derivante dal primo atto di citazione con riferimento all'interruzione dei termini prescrizionali: a questi più circoscritti e specifici effetti, deve ammettersi che tale atto contenesse i requisiti formali e sostanziali di un atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., e cioè la manifesta intenzione della parte pubblica di far valere il proprio diritto risarcitorio. Tale effetto, che la giurisprudenza della Cassazione riconnette a qualunque atto di volontà che sia teso a perpetuare la validità e l'attualità di un diritto (Cass. Sez. II, n. 2481/2007) è, infatti, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte persino in capo all'invito a dedurre, laddove contenga l'intimazione al pagamento di una somma determinata (Sezioni Riunite, n. 4/2007) a prescindere dal dispiegarsi delle successive fasi processuali.

Le suesposte argomentazioni conducono dunque al rigetto dell'eccezione di prescrizione, esimendo la Sezione dall'esaminare la questione subordinata della sua decorrenza (dall'inquadramento in ruolo dei funzionari o dal pagamento dei singoli ratei di emolumenti): questione che sarebbe stata rilevante solo laddove il termine del decorso prescrizionale fosse stato fatto coincidere con la notifica del secondo atto di citazione.

5. Parimenti va disattesa l'eccezione secondo la quale questo giudice non potrebbe entrare nel

merito della controversia, dato che non gli sarebbe consentito un sindacato sulle “scelte discrezionali dell’Amministrazione”. Infatti, anche a prescindere dalle normative in applicazione nei diversi enti pubblici, la materia della procedura per il reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione non è affatto rimessa ad una libera valutazione dei soggetti preposti alle relative decisioni, ma è di natura vincolata, nel senso che è astretta dai precetti costituzionali e dalle norme di legge che la regolano: pertanto, nessuna compressione della discrezionalità amministrativa può ravvisarsi laddove quest’ultima sia in radice, limitata o insussistente (Sezioni Riunite, n. 80/1996; Sez. Lombardia, n. 589/2003).

Né ha pregio la deduzione difensiva del C, secondo la quale l’asserito danno erariale sarebbe derivato dall’applicazione del regolamento degli Uffici e dei servizi del comune di XXX il quale – poiché non risulterebbe annullato dal giudice amministrativo – si “*impone alla realtà normativa e condiziona le valutazioni del Giudicante*”. Infatti, data l’autonomia e l’estensione del giudizio contabile di danno, nulla impedisce alla Sezione di giudicare incidentalmente la legittimità del regolamento stesso e ritenerlo fonte del danno erariale, unitamente agli atti applicativi, anche in assenza di una specifica domanda in tal senso dell’attore (Sez. Lazio, n. 92/2003).

**6.** Passando a trattare il merito, la vicenda all’esame della Sezione, nella quale taluni soggetti sprovvisti del diploma di laurea hanno conseguito la qualifica dirigenziale in seguito ad un corso-concorso riservato ai funzionari direttivi del comune di XXX, richiede un breve *excursus* sulla normativa applicabile per l’accesso alla dirigenza.

L’enucleazione, nell’ambito della carriera direttiva statale, di un’autonoma carriera dirigenziale risale alla delega contenuta nell’art. 16 della L. 18 marzo 1968 n. 249, come modificata dalla L. 28 ottobre 1970 n. 775. Con il d.P.R. n. 748/1972, in attuazione della delega stessa, si è modificata la struttura della precedente carriera direttiva, pervenendosi a creare una nuova carriera autonoma e più rispondente alla modernizzazione dell’apparato amministrativo statale.

Il secondo intervento del legislatore in materia di accesso alla dirigenza è dovuto alla L. 10

luglio 1984 n. 301 che, dopo una fase transitoria che prevedeva la possibilità di avanzamento di funzionari mediante scrutinio per merito comparativo, dal 1° gennaio 1984, ha previsto, a regime, differenti sistemi di accesso con l'indicazione di specifiche quote: concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione, concorso pubblico per titoli ed esami. Per quel che qui interessa, detta legge n. 301/1984 – la quale, all'art. 9 ha abrogato tutte le norme del d.P.R. n. 748/1972 e tutte le altre che, per talune amministrazioni, disciplinavano l'accesso alla dirigenza in modo diverso – ha introdotto il fondamentale principio che la dirigenza stessa non costituisca un semplice sviluppo della carriera del personale direttivo, ma la conseguenza di un concorso atto ad accertare, non solo la preparazione giuridica, ma anche l'attitudine alla soluzione dei problemi di economicità ed efficienza della Pubblica amministrazione.

Ma è con l'avvento del D.Lg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. “norma sulla privatizzazione dell'impiego pubblico” ai cui principi, ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.L., hanno dovuto conformarsi gli enti locali, adeguando i rispettivi ordinamenti) che la disciplina dell'accesso alla dirigenza è stata integralmente riformata.

Orbene, l'art. 28 di detto D.Lg. disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente, per la quale è previsto, alternativamente il corso-concorso pubblico aperto a tutti i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, oppure il concorso pubblico riservato a soggetti muniti di laurea nonché di particolari titoli.

Al riguardo la giurisprudenza del giudice amministrativo ha precisato che tale innovativa disciplina è applicabile, oltre che alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici, anche agli enti locali, previa necessità del recepimento formale della normativa *de qua* da parte dell'ente locale stesso, ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.Lg.; inoltre, ai sensi dello stesso art. 13, decorsi sei mesi, la novella normativa ha trovato operatività anche nell'ipotesi di mancato adeguamento della normativa interna all'ente (TAR Calabria, Catanzaro, n. 747/1999; TAR Lazio, n. 1635/1997).

Peraltro, l'efficacia cogente dell'innovazione normativa in materia di accesso alla dirigenza è stata ritenuta tale per cui, decorso detto termine, anche per i concorsi già avviati, è stato ritenuto indispensabile il possesso, da parte dei candidati, del diploma di laurea (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 117/2002; TAR Friuli V.G., n. 1151/1996)

Siffatto meccanismo di accesso alla dirigenza è stato successivamente trasfuso per gli enti locali nell'art. 28 D.Lg. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

7. Nella sua prospettazione essenziale, la difesa dei convenuti – per avvalorare la legittimità del concorso interno per dirigenti, riservato ai funzionari del comune di XXX, taluni dei quali sprovvisti del diploma di laurea – ha svolto due diversi ordini di argomentazioni.

Per un verso, ha poggiato sull'art. 91, comma 3<sup>^</sup>, del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali), ai sensi del quale *“gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente”*; norma dalla quale si evincerebbe la regolarità del corso-concorso interno che ha consentito l'accesso alla dirigenza dei soli funzionari dello stesso comune. In ordine, invece, alla seconda censura svolta dal Procuratore regionale, la stessa difesa ha contraddetto l'assunto di parte attrice secondo il quale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, sia indispensabile il diploma di laurea, richiamando l'evidenza del fatto che numerosi dirigenti, anche statali, sarebbero sprovvisti di detto titolo di studio.

Ritiene invece la Sezione che entrambe le deduzioni di parte convenuta siano prive di pregio, perché muovono da una lettura parziale e/o non conferente della normativa in applicazione.

Sul primo punto, va subito rilevato che detto art. 91, comma 3<sup>^</sup> del T.U. n. 267/2000 non è applicabile al personale dirigenziale, per due diverse ragioni, una derivante dalla collocazione della norma all'interno del testo unico, ed un'altra, più pregnante, che scaturisce da una lettura

sistematica della normativa concernente l'assunzione del personale dirigenziale alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Sotto il primo profilo, non si può mancare di rilevare come detta disposizione sia inserita nel Capo I del titolo IV del T.U. n. 267, recante "Uffici e personale", mentre il capo III disciplina, più specificamente la "Dirigenza ed incarichi": collocazione che, già per se stessa, deve indurre a dubitare che il meccanismo dei concorsi riservati al personale interno possa valere per il personale dirigenziale.

Però è sotto un profilo sistematico, il quale poggia su di una complessiva lettura di tutta la normativa concernente l'accesso alle pubbliche amministrazioni, che la posizione di parte convenuta manifesta la sua intrinseca cedevolezza. Infatti il citato art. 28 del D.Lg. n. 165/2001 prevale su eventuali disposizioni di segno contrario del T.U. n. 267/2000, non solo quale norma cronologicamente successiva, ma anche perché disposizione speciale dettata a regolare l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle degli enti locali.

Inoltre si deve rilevare come la previsione dell'art. 91, comma 3<sup>a</sup> del T.U. degli enti locali sia stata integralmente ripresa dall'art. 4 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali stipulato in data 31 marzo 1999, il quale ha disciplinato "il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale" (art.1), avendo quest'ultimo un distinto livello di contrattazione. Infatti la previsione del citato art. 91, comma 3<sup>a</sup> del T.U. n. 267/2000 mal si attaglia al personale dirigenziale, laddove si riferisce a "*particolari profili o figure professionali*", nel rilievo che, pacificamente, la dirigenza non è un profilo professionale, ma una qualifica specifica il cui status giuridico è regolamentato da appositi contratti di lavoro.

Del resto, a negare la legittimità delle selezioni per l'accesso alla dirigenza sulla base di concorsi interni è stato il Dipartimento per la funzione pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (parere n. 169 del 15 gennaio 2003 e circolare n. 1 del 26 gennaio 2001,



pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2001, n. 31). In detto parere, in particolare, è chiarito che “*per quanto riguarda i requisiti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione è ormai opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza... che non si possa prescindere dal possesso del diploma di laurea, come previsto dall’art. 28 del d.lg. n. 165 del 2001. Sul punto, recentemente il Consiglio di Stato, in un parere espresso dalla Prima Sezione (il n. 117 del 20 febbraio 2002) ha ribadito il principio...che non sia consentito prevedere un titolo di studio inferiore, neanche in virtù dell’autonomia riconosciuta agli enti locali”.*

Dal complesso della normativa citata si desume, dunque, che, decorso il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lg. n. 29/1993, senza che l’ente locale abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi dello stesso D.L. e, in ogni caso, dall’avvento del D.Lg. n. 165/2001, per l’accesso alla dirigenza è indispensabile il titolo di studio della laurea. Rilievo, questo, che destituisce di fondamento la generica deduzione difensiva secondo la quale eserciterebbero le loro funzioni taluni dirigenti sprovvisti di laurea: invero, in disparte la debolezza del rilievo in sé, che muove da un mero dato di fatto, non è né specificato né provato che detti soggetti siano transitati nella dirigenza in epoca successiva all’entrata in vigore della normativa più sopra esaminata.

**8.** Tutto ciò chiarito in punto di legittimità della procedura seguita, va ora appurato se – oltre ad essersi realizzata un’illegittimità nell’inquadramento dei funzionari di che trattasi - si sia altresì concretizzato un nocumento erariale. Sul punto, la prevalente giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell’ambito dell’organizzazione pubblica, che risulta governata dai principi costituzionali (art. 97) e dalla legge, qualunque attribuzione economica, conferita in violazione di specifiche disposizioni normative, non può, a priori, comportare la legittimità del compenso dovuto alla qualifica più elevata, giacché è rimessa alla legge la determinazione delle condizioni per la sussistenza dell’equilibrio sinallagmatico tra prestazioni rese e retribuzione (Sez. Toscana, n. 542/2006).

Particolarmente rigorosa è, poi, la giurisprudenza di questa Corte ove si tratti di prestazioni

rese in difetto del titolo di studio previsto. E' stato affermato, infatti, che sia irrilevante che l'attività dei soggetti in questione sia occorsa in assenza di censure da parte degli organi preposti al loro operato, rilevando unicamente, ai fini dello svolgimento di tali mansioni, non tanto l'assenza di rilievi o di procedimenti disciplinari, quanto che esse non "possano essere esplicate al meglio" (Corte dei conti, Sez. III Appello, n. 279/2001). In questo senso, l'essenza del danno da attività resa in mancanza del prescritto titolo di studio consiste nella lesione del sinnallagma contrattuale, per l'oggettivo squilibrio tra gli emolumenti erogati (compresi i contributi previdenziali: Sez. III Appello, n. 151/2004) e la minore capacità tecnico-professionale messa a disposizione dell'ente, rispetto a quella inderogabilmente richiesta dalla legge (Sez. III Appello, n. 307/1998; Sez. Lombardia, n. 2/2008).

Tuttavia, in punto di quantificazione del danno, la difesa dei convenuti ha rilevato come, anteriormente alla nomina a dirigenti di ruolo, il C e l'O fossero stati nominati "dirigenti a tempo determinato"; talché, siccome percepivano il medesimo trattamento dirigenziale che loro sarebbe spettato all'atto del passaggio in ruolo, nessun danno erariale si sarebbe determinato. Infatti, secondo l'argomentare di parte convenuta, anche in assenza del transito formale nella dirigenza, per il periodo in contestazione (27 maggio 2003 – 30 giugno 2007), essi avrebbero continuato a percepire il medesimo trattamento del dirigente. Tale deduzione, pertanto, impone alla Sezione di vagliare – incidentalmente, poiché al di fuori del danno erariale prospettato – la correttezza della retribuzione attribuita ai due "dirigenti a tempo determinato" anteriormente alla loro immissione in ruolo.

L'istruttoria esperita in sede collegiale ha consentito di acclarare che il relativo contratto a tempo determinato è stato stipulato con l'Amministrazione di appartenenza – come correttamente sostenuto dall'avv. Barberio – in forza dell'art. 109, comma 2<sup>a</sup>, del T.U. n. 267/2000, ai sensi del quale *nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 (leggasi: dirigenziali)...possono essere attribuite...ai responsabili degli uffici e dei servizi,*

*indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;* detto contratto è stato, peraltro, risolto anticipatamente per effetto dell'inquadramento nella dirigenza.

Orbene, dalla lettura della norma citata, si evince che, per sopperire alla carenza di dirigenti, i comuni possono attribuire le funzioni dirigenziali a personale interno provvisto di determinate qualifiche. Trattasi di un'ipotesi nella quale le funzioni tipiche del dirigente sono attribuite a funzionari che non sono inquadrati nel ruolo dirigenziale; fattispecie nella quale, dunque, si manifesta uno scostamento tra qualifica e funzioni che, di regola, coincidono (si veda l'ipotesi opposta di cui all'art. 19, comma 10<sup>a</sup> del D.Lg. n. 165/2001, che si riferisce ai dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di uffici dirigenziali).

Ma, se così è, non può anche affermarsi che i funzionari che sono investiti temporaneamente di funzioni dirigenziali possano anche essere considerati "dirigenti" nel senso che, data l'investitura nelle relative funzioni, essi cessano dalla loro qualifica funzionale. Invero, ciò che li differenzia dagli altri funzionari è, come detto, l'investitura in più elevate competenze, cui corrisponde quale corrispettivo, in aggiunta allo stipendio base, la relativa "retribuzione di posizione". Infatti l'art. 51, comma 3 bis, della L. n. 142 del 1990 (introdotto dall'art. 6 della L. n. 127 del 1997 ed integrato dall'art. 2 della L. n. 191 del 1998) ha previsto, in favore dei dipendenti ai quali, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, sia attribuita la responsabilità di uffici e servizi, l'assegnazione di un'indennità di funzione localmente determinata, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni, successivamente fissata dal contratto collettivo del comparto enti locali del 31 marzo-1° aprile 1999 (Cass. Sez. Lavoro, n. 29671/2008).

Detto contratto, all'art. 11, comma 2<sup>a</sup>, stabilisce che "*i comuni di cui al comma 1° (cioè quelli privi di posizioni dirigenziali) stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti stabiliti dall'art. 10*".

E' evidente, pertanto che, ai fini della determinazione della misura del danno erariale, non possa farsi riferimento alla retribuzione effettivamente percepita dal C e dall'O in qualità di "dirigenti a tempo determinato" antecedentemente alla loro illegittima immissione in ruolo e fatta coincidere con la retribuzione dirigenziale, in quanto anch'essa illegittimamente determinata.

Ritiene peraltro la Sezione che l'esatta determinazione del danno, non possa prescindere da una valutazione effettuata ai sensi dell'art. 1 bis, della L. n. 20/1994, così come modificato dalla L. 639/1996, secondo il quale il giudice contabile, anche in presenza attività poste in essere sulla base di atti illegittimi in contrasto con attività vincolata, deve tener conto dei "vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione". Il che significa che la prestazione da loro resa, per essere di carattere apicale e dirigenziale, in settori nei quali la conoscenza di discipline giuridiche è particolarmente necessaria – quali quelle di dirigente del settore personale e dirigente della polizia locale – come risulta dalla documentazione depositata, ha arrecato una qualche utilità all'ente locale, il quale se ne è avvantaggiato. L'entità di tale vantaggio va individuata anzitutto partendo dall'importo di danno complessivo individuato dal Procuratore regionale, sottraendo dalla retribuzione complessiva corrisposta al C ed all'O quali dirigenti di ruolo nel periodo in contestazione, quella loro spettante nella posizione D5, col risultato di €269.530,88. Da tale somma va detratto l'importo di €17.616,23, non liquidato all'O, col risultato di €251.914,65. Il danno va dunque quantificato equitativamente nel 40% di tale somma e cioè in €100.765,86 (il medesimo parametro di valutazione è seguito da Sez. III centrale, n. 307/A del 3 dicembre 1998).

9. Passando, infine, a trattare dell'elemento psicologico in capo ai convenuti, non è condivisibile l'affermazione di parte difensiva secondo la quale la procedura concorsuale che ha portato alla nomina a dirigenti dei due funzionari sprovvisti del titolo di studio sia riconducibile unicamente all'operato della Giunta comunale di XXX, la quale, dapprima ha modificato il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e, successivamente, ha approvato le successive fasi della procedura concorsuale.

Anzitutto è pacifico agli atti (sebbene non sia stata rinvenuta copia di un'eventuale richiesta formale) che è stato l'O a richiedere un "parere pro-veritate" al prof. P, docente di "Scienza dell'Amministrazione", il quale ha avvalorato la legittimità del corso-concorso interno e ne ha seguito le intere fasi di svolgimento. Tale iniziativa non appare in alcun modo giustificabile, soprattutto perché, come più innanzi detto, altri soggetti istituzionali avevano reso un più autorevole avviso di segno contrario, ma anche perché il professionista interessato non era affatto esperto in materie giuridiche quali "Diritto amministrativo", "Diritto pubblico" o "Diritto del lavoro", ma in "Scienza dell'Amministrazione": disciplina che, come è noto, attiene unicamente all'analisi delle istituzioni e delle politiche pubbliche, con particolare riferimento ai modelli organizzativi e decisionali all'interno della Pubblica amministrazione.

L'attività di impulso dell'O nell'iter procedurale in questione, peraltro, non risulta sia stata sollecitata ufficialmente da altri soggetti che a ciò fossero autorizzati per il loro ruolo istituzionale, come voluto dalla difesa; infatti una decisione di così grande momento come l'introduzione di nuove figure dirigenziali non poteva essere assunta dalla Giunta sulla base di sole "indicazioni verbali", senza il supporto di una determinazione scritta: considerazione che rende ultroneo l'espletamento della prova testimoniale dedotta, in ordine alla sussistenza di dette indicazioni verbali. Quel che invece emerge dagli atti è che il convenuto non sia stato mero esecutore di decisioni assunte dalla Giunta, ma, in qualità di responsabile del settore Affari del personale, sia stato l'effettivo propulsore della procedura che ha portato alla nomina dei nuovi dirigenti.

Pertanto, in capo al medesimo, se non si può individuare l'elemento del dolo – nel senso di un'intenzionale violazione delle norme di diritto (per provare la quale non appare sufficiente considerare che l'illegittimo inquadramento di che trattasi sia ridonato anche a suo favore) – può certamente affermarsi la colpa grave, intesa come macroscopica violazione dei doveri di responsabile del settore del personale.

Per le stesse ragioni appare connotato da colpa grave il comportamento del C che, in qualità

di Segretario generale del comune di XXX, ha avvalorato la legittimità della procedura posta in essere e, in particolare, ha adottato la deliberazione del 4 aprile 2003, approvativa del bando di concorso interno alla dirigenza. Ed invero il Segretario generale del comune svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000, che è l'espressione di un principio generale dell'ordinamento degli enti locali (Sez. Lombardia, n. 185/2005; Sez. Puglia, n. 594/2003). Per la quale motivazione appare riprovevole il comportamento del convenuto che, nel partecipare alla seduta giuntalesca n. 303 del 18 dicembre 2002, ha omesso di rilevare l'illegittimità delle modificazioni regolamentari che con tale atto sono state approvate.

Tale ultima considerazione, se da un lato depone per l'assenza di responsabilità dei componenti della Giunta provinciale a titolo di colpa grave, i quali hanno fatto affidamento sull'assenza di rilievi da parte del Segretario generale, per altro aspetto induce a ritenere che il comportamento di quest'ultimo abbia assunto un'incidenza causale nella determinazione del danno inferiore a quella del rag. O che, come più innanzi detto, ha attivato la procedura che ha condotto alla nomina dei due dirigenti sprovvisti del diploma di laurea. Pertanto la Sezione ritiene di dovere ripartire l'ammontare del danno così come più sopra quantificato nella misura del 60% per l'O e del 40% per il C; danno che va rivalutato dalla data del 30 giugno 2007, momento finale dell'erogazione delle somme costituenti nocumento erariale.

Le spese seguono la soccombenza.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna Paolo C al pagamento in favore dell'erario del comune di XXX all'importo di €40.306,34 (quarantamila trecentosei,34) e Pietro Gerolamo O alla rifusione a favore dell'erario del comune di XXX della somma di € 60.459,51 (diconsi euro sessantamila quattrocentocinquantanove/51). Tali

somme vanno rivalutate secondo gli indici ISTAT dal 30 giugno 2007 fino alla data di pubblicazione della presente decisione; gli importi così ottenuti vanno aumentati degli interessi legali dalla data della presente decisione fino all'effettivo ristoro dell'erario. Condanna altresì i predetti convenuti alla rifusione, in parti uguali, delle spese processuali che si quantificano in € 1.881,39 (diconsi euro milleottocentottantuno/39).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2009.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Contu

f.to Luigi Mazzillo

Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2009

IL DIRIGENTE

f.to Paolo Carrus